

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 32386 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: ROSATI MARTINO**

**Data Udiienza: 28/03/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SALVATO MARIA nato a SAMBUCA DI SICILIA il 22/02/1973

avverso la sentenza del 07/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, il 7 dicembre scorso, adito quale giudice del riesame dalla difesa di Maria Salvato, ha respinto la relativa istanza, confermando l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel medesimo ufficio nei confronti di costei, per il delitto di favoreggiamento continuato ed aggravato, poiché commesso in favore di persona collocantesi ai vertici dell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra" ed al fine di agevolare l'associazione medesima (artt. 81, comma 2, 378, commi 1 e 2, e 416-bis.1, cod. pen.).

2. Con un unico, articolato motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge penale, inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione, contestando la sussistenza praticamente di tutti i presupposti per l'adozione della misura.

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, in particolare, lamenta la valorizzazione, da parte del Tribunale, di episodi non concludenti e, comunque, esulanti dalla contestazione, denunciando altresì l'omessa motivazione sui numerosi rilievi rassegnati con la memoria depositata in sede di riesame.

Contesta, inoltre, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., stigmatizzando come generica la motivazione adottata sul punto da quel giudice.

Riguardo, poi, alle esigenze cautelari, deduce l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e l'assenza di esigenze cautelari dotate del carattere dell'attualità, evidenziando, a tal fine, lo stato d'incensuratezza dell'indagata, la distanza della sua posizione rispetto a quelle degli altri indagati, il decorso di otto mesi tra i fatti addebitati e l'emissione dell'ordinanza custodiale nonché l'intervenuto arresto del soggetto favorito, denunciando, in relazione a tali elementi, l'assenza di motivazione da parte del Tribunale.

Infine, contesta l'assunto di quest'ultimo, laddove ha escluso che all'indagata, all'esito del processo, possa essere riconosciuta la sospensione condizionale dell'eventuale pena, perciò ritenendo operante il divieto di custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen..

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato.



2. Quanto al profilo della gravità indiziaria, l'impugnazione si concentra per lo più nella critica alla valorizzazione, da parte del Tribunale, di episodi che - secondo la difesa - esulerebbero dalla contestazione, secondo la quale l'ausilio fornito dall'indagata al *capo-mafia* Leo Sutera sarebbe consistito nella salvaguardia dei relativi spostamenti e comunicazioni, allertando costui in più occasioni della presenza di telecamere di sorveglianza e di forze di polizia in borghese, presenti sul territorio, in date prossime al 22 giugno 2017, al 28 novembre successivo ed al 28 marzo 2018.

Tale censura non è conferente.

Tralasciando il fatto che - com'è noto - fin quando l'azione penale non venga esercitata nelle forme rituali, non si è in presenza di una formale *imputazione*, sicché la contestazione rimane fluida e, per individuarne i contenuti, occorre fare riferimento alla complessiva descrizione dei fatti contenuta nel provvedimento cautelare (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo, Rv. 210801; Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007, Rv. 238411; Sez. 5, n. 15134 del 07/03/2007, Rv. 236148), è sufficiente rilevare che correttamente il Tribunale del riesame ha valorizzato episodi accaduti in date diverse da quelle indicate nella contestazione provvisoria, in quanto utili a dimostrare l'abituale frequentazione tra l'indagata e Sutera, e dunque il dato di contesto, che vale a lumeggiare anche gli specifici atti di ausilio da costei fornitigli.

In assenza, perciò, di specifiche osservazioni critiche sul contenuto indiziante di tali episodi, la relativa doglianza risulta manifestamente infondata.

3. Così dicasi anche per quella relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1, cod. pen..

La consapevolezza, da parte dell'indagata, del ruolo apicale rivestito all'interno del sodalizio mafioso dal Sutera, non è controversa.

E, in tema di favoreggiamento personale, tale aggravante è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità il *capo-clan*, peraltro operante - come nel caso del Sutera - in un ambito territoriale nel quale la conoscenza di tale suo ruolo risulterebbe diffusa: siffatta attività ausiliatrice, infatti, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, derivandone, perciò, un rafforzamento del potere non solo del singolo capo, bensì anche dell'intero sodalizio; sul piano soggettivo, poi, in quanto consapevolmente prestata in favore del *capo* riconosciuto, essa è del tutto verosimilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (in questi termini, tra varie altre, Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Rv. 268237; Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015, Rv. 264218).

Peraltro, nel caso specifico, che tale fosse la consapevole intenzione della ricorrente si desume dalla conversazione intercettata tra la stessa e suo marito l'8 febbraio 2018, in cui l'uomo si chiede: *"Non ce n'è più qua mandamento?"*; ed ella ribatte: *"Leo solo c'è... se la vede lui di tutte cose... altre cose sono in mano tutte a lui"* (pag. 9, ord.).


4. Anche la censura proposta in tema di esigenze cautelari è manifestamente infondata.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto operante la presunzione relativa di sussistenza delle stesse, a mente dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., comunque evidenziando, ad ulteriore conforto, la sussistenza di indagini in corso, la notoria pericolosità di *"Cosa nostra"*, la reiterazione delle condotte ausiliarie poste in essere dalla ricorrente, pur nella consapevolezza di essere ella stessa controllata dalle forze dell'ordine, nonché lo scrupolo e l'attenzione con cui costei ha predisposto le necessarie cautele.

La motivazione, sul punto, si presenta, dunque, logicamente coerente, potendo tali elementi essere ben ritenuti rivelatori di una scelta comportamentale ferma e definita da parte della Salvato. Pertanto, quelli adottati a confutazione dalla sua difesa, per lo più generici, non si presentano tali da rendere la motivazione medesima manifestamente illogica, potendo solo entro tali limiti la Corte di legittimità esercitare il proprio potere demolitorio.

5. Ciò vale anche con riferimento all'ultimo punto di doglianza, avendo il Tribunale ritenuto, con motivata valutazione in fatto, perciò non sindacabile in questa sede, che la misura della prevedibile pena sarà superiore a quella che consente l'accesso al beneficio della sospensione condizionale, con conseguente inapplicabilità del divieto di custodia cautelare, di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen..

6. All'inaammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inaammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti adottati, va fissata in duemila euro.



**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.